



Questura di Roma

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Div. III - Mass.C.3 n.004059 Fasc. 12 Ass.Vol Roma, 05.05.2008

OGGETTO: Chiarimenti e direttive concernenti:

1-attività di vigilanza volontaria zoofila:

2-l'utilizzo di uniformi, fregi, segnali distintivi e dispositivi supplementari di segnalazione visiva e sonora, ed altro-

AI RESPONSABILI

DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

(espletanti l'attività di vigilanza volontaria zoofila, ittica, venatoria ovvero che utilizzano uniformi e distintivi approvati)

LORO SEDI

Come è noto la legge 20 luglio 2004 n.189, recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha introdotto elementi di novità nel settore della vigilanza zoofila volontaria.

Inoltre vi sono state rilevanti disposizioni normative in relazione all'utilizzo di uniformi, fregi, distintivi introdotte dal decreto legge 27 luglio 2005, n.144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), integrate e modificate da successive disposizioni legislative.

Si rende pertanto necessario, alla luce di tali nuove norme e delle relative indicazioni ministeriali, fornire chiarimenti ed impartire prescrizioni relativamente all'attività di vigilanza zoofila volontaria e all'utilizzo di uniformi, distintivi etc. da parte delle associazioni di volontariato affinché tali sodalizi possano espletare le attività d'istituto e quelle soggette ad autorizzazioni in modo conforme a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa regolante le varie attività in esame.



Questura di Roma

- 2 -

Preliminarmente, per quanto attiene all'attività di vigilanza volontaria zoofila, l'art. 6, secondo comma, della citata legge 189/2004, stabilisce che la vigilanza sul rispetto di tale legge e delle altre norme relative **alla protezione degli animali di affezione**, oltre che a soggetti pubblici, è affidata alle guardie particolari giurate, delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.

In merito a tale disposizione normativa il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni circa i soggetti deputati a svolgere tali attività, le relative funzioni ed ambiti come di seguito precisato.

In primo luogo si deve operare una distinzione tra l'attività di vigilanza zoofila volontaria svolta ai sensi della legge statale 189/2004 e quella svolta ai sensi della legge regionale del 21/10/1997 n.34, in quanto, a fronte di un differente campo di azione, la prima riguarda la vigilanza sul rispetto di norme statali di carattere penale in materia di maltrattamento degli animali mentre la seconda riguarda la vigilanza sul rispetto di norme amministrative regionali in materia di anagrafe canina e felina.

Tali leggi disciplinano due figure diverse di guardie zoofile volontarie.

Nel primo caso l'autorità a cui compete il riconoscimento è il Prefetto con il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata; tali guardie zoofile svolgono una specifica attività di controllo e ad esse la legge attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria durante l'espletamento del servizio.

Nel secondo caso è il Presidente della Giunta Regionale che procede alla nomina di guardie zoofile; tali soggetti svolgono una mera attività di vigilanza sull'applicazione della normativa regionale e non rivestono, nell'ambito di tale servizio, le funzioni di polizia giudiziaria.



Questura di Roma

- 3 -

Sulla base di tale distinzione vengono indicati qui di seguito le associazioni di volontariato deputate a richiedere al Prefetto (Questore per Roma) il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in favore dei propri associati da adibire allo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria zoofila di cui alla legge n.189 del 20/07/2004:

1) L'Associazione ENPA, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 31/03/1979;

2) Le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione animali, i cui associati, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge Regionale del 21/10/1997 n.34, siano già stati riconosciuti guardie zoofile con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale;

3) Le Associazioni di volontariato venatorie, di cui all'art. 27 lettera b) della legge quadro 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio), riconosciute, ai sensi dell'art. 34 punto 2 e punto 3 della citata legge quadro, con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (ora Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);

4) Le Associazioni di volontariato protezionistiche ambientali, di cui all'art.27 lettera b) della citata legge 157/1992, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

Per le associazioni di volontariato di cui ai precedenti punti 3) e 4), il provvedimento di riconoscimento del competente Ministero diventa presupposto indefettibile per le funzioni ausiliari previste dall'art. 6, secondo comma della legge 189/2004, poiché permette alle associazioni medesime di chiedere direttamente al Prefetto (al Questore per la provincia di Roma) il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata in favore dei propri associati.

Per quanto attiene ai compiti ed ai limiti dell'attività di cui trattasi, il menzionato art. 6 secondo comma attribuisce alle guardie particolari giurate volontarie zoofile la qualifica di agente polizia



Questura di Roma

- 4 -

giudiziaria "ope legis" , con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione.

Infatti tali soggetti , ai sensi dell'art. 57, terzo comma c.p.p., sono agenti di P.G. nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, vale a dire che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d'affezione e gli stessi possono agire solo quando sono comandati di servizio e nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio.

Inoltre l'Autorità Giudiziaria competente ha la facoltà di disporre di detto personale nella qualità di agente di polizia giudiziaria.

In secondo luogo la legge 21/02/2006 n.49, che va ad integrare il decreto legge 27 luglio 2005 n.144, ha disegnato una nuova disciplina penale e amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i corpi di polizia, introducendo il nuovo articolo 497 ter del C.P.

Il disposto dell'art. 497 ter C.P., contemplando lo specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l'uso di documenti falsi (art. 497-bis C.P. introdotto dal decreto legge n.144/2005.), punisce allo stesso modo le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso agli operatori di polizia ovvero che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare.

Tale disposizione normativa va ulteriormente a confermare quanto più volte ribadito dal Ministero dell'Interno sull'utilizzo non legittimo di uniformi, fregi, distintivi apparati acustici e luminosi, segnali distintivi ecc, da parte di soggetti privati, che svolgono attività di vigilanza privata sia ai fini di lucro che volontaria , che possono indurre ad erronee valutazioni da parte dei cittadini sulle loro esatte funzioni e appartenenza .



Questura di Roma

- 5 -

In particolare il Ministero dell'Interno afferma che l'intento perseguito dal disposto dell'art.254 del R.D. 635/1940, (che impone l'utilizzo da parte delle guardie giurate dell'uniforme e/o del distintivo preventivamente approvato dal Prefetto), sia quello di impedire **qualsiasi confusione fra vigilanza privata e organi pubblici in servizio di polizia**, conformemente, del resto, al dettato fondamentale rivenibile negli articoli del T.U.L.P.S. relativi alla vigilanza privata, che sancisce chiaramente **il principio secondo cui le funzioni di polizia sono di esclusiva competenza degli organi pubblici**, cui la legge conferisce le relative potestà e compiti, **e non possono essere esercitate da soggetti privati**.

Altro aspetto non meno rilevante, in merito al quale più volte il Ministero dell'Interno è intervenuto, riguarda la dotazione di dispositivi acustici e luminosi speciali degli autoveicoli in uso agli operatori volontari. E' stato precisato, al riguardo, che **l'art.177** del Codice della Strada consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva blu **esclusivamente** a veicoli e motoveicoli adibiti a **servizi di polizia o antincendio**, a quelli del **Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano**, nonché degli **organismi equivalenti**, esistenti nella regione **Valle d'Aosta** e nelle province autonome di **Trento e Bolzano**, a quelli delle **autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi**, solo per **l'espletamento di servizi urgenti di istituto**.

L'art.151, comma 1, p-septies) del medesimo Testo definisce quale dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione quello installato sui **veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità**, sui **mezzi d'opera**, sui **veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso**, sui **veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani**, per la pulizia della



Questura di Roma

- 6 -

strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole od operatrici, sui veicoli impiegati in servizi di scorta tecnica.

Per quel che concerne l'utilizzo della paletta segnaletica di **intimazione dell'ALT**, si deve sottolineare che il suo uso non è rimesso alla arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è **consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale** (art. 24 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Si richiama, per ultimo, l'art. 12 del Codice della Strada che stabilisce in maniera dettagliata quali sono i soggetti deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Tra questi ultimi non sono indicate le guardie volontarie ittiche, zoofile e venatorie.

Per completezza di notizia è da precisare che l'utilizzo dei predetti segnali acustici, luminosi e del segnale distintivo è consentito, altresì, ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità a cui è stata conferita, per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo, la qualifica di agente di pubblica sicurezza dal Prefetto, a norma dell'art.5 - bis del decreto legge 6 maggio 2002, n.83, come modificato e integrato dalla legge 6 novembre 2003, n.300.

Si chiarisce, inoltre, che il ruolo delle guardie volontarie seppure riconosciuto di rilevante importanza da parte dell'ordinamento giuridico, si colloca in una posizione collaborativa, ausiliaria e subordinata, rispetto ai compiti dei soggetti pubblici deputati in via primaria all'accertamento ed alla repressione degli illeciti in materia ittica venatoria e zoofila.

E' d'uopo precisare, in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni di rilascio di porto d'arma in favore delle associate guardie giurate volontarie, che l'esercizio su base volontaria delle predette attività protezionistiche da parte di privati, anche se riconosciuta ed apprezzata dal legislatore, non implica uno specifico obbligo di



Questura di Roma

- 7 -

esposizione al rischio dell'incolumità personale e, di conseguenza, la necessità di portare armi.

Si sottolinea, inoltre, che i Comuni, che esercitano le funzioni di polizia locale attraverso l'organizzazione di appositi Servizi e Corpi formati da personale dipendente, ai fini della vigilanza zoofila, possono, eventualmente, avvalersi della "collaborazione" di guardie giurate volontarie, ma queste in quanto tali, non possono essere utilizzate neanche occasionalmente, per compiti che presentano chiari connotati di prevenzione e tutela del territorio, quali l'ordine pubblico nelle feste patronali, nelle manifestazioni sportive, culturali, ecc.

In ottemperanza alle richiamate disposizioni normative e alle direttive ministeriali, si impone, pertanto, l'esigenza di una immediata riconoscibilità delle guardie particolari giurate, a qualsivoglia titolo nominate, e delle loro esatte funzioni al fine di evitare che sussistano elementi nel logo, nella denominazione nei contrassegni distintivi, nei mezzi utilizzati, nelle uniformi del personale che possano creare nella collettività dubbi circa l'attività svolte ingenerando l'erroneo convincimento che tali soggetti siano titolari di pubbliche potestà.

Pertanto codeste associazioni dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

1. vige l'obbligo per le guardie particolari giurate adibite al servizio di vigilanza volontaria (zoofila, ittica, venatoria) di indossare il distintivo ed eventualmente l'uniforme che debbono essere preventivamente approvati da quest'Ufficio ai sensi degli artt. 230 e 254 del Reg. di exec. del T.U.L.P.S.. Qualsiasi modifica o integrazione agli stessi deve essere sottoposta preventivamente a quest'ufficio per la relativa autorizzazione
2. i distintivi già approvati o che verranno proposti per l'approvazione dovranno riportare la dicitura "associazione di volontariato";



Questura di Roma

- 8 -

3. i fregi/mostrine/gradati che risultano simili a quelli in uso alle Forze dell'Ordine non possono più essere utilizzati; pertanto, decade l'autorizzazione rilasciata a codeste associazioni per quelli già in uso ovvero sarà negata l'autorizzazione qualora siano presentate richieste in tal senso;
4. **I tesserini anche ad uso interno non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche poiché in contrasto con la normativa sopra richiamata.** Infatti le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente solo quando sono adibiti in servizio. Pertanto **l'associazione di volontariato non è legittimata a riportare sul tesserino interno o su supporti similari la qualifica giuridica attribuita dalla legge;**
5. la denominazione dell'associazione dovrà essere riportata nella sua interezza e consequenzialità nei distintivi, nei capi dell'uniforme dove la stessa viene eventualmente apposta, con divieto di porre in maggiore risalto singole parti della denominazione rispetto all'intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l'appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici circa le reali funzioni dagli stessi esercitati;
6. le denominazioni quali "Corpo di vigilanza..." "Comando regionale" ," Comando di Corpo", "Comandante" e termini Polizia, Carabinieri , "Servizio di Polizia eco-zoofila" e denominazioni similari non potranno essere utilizzate in quanto tali espressioni, usate frequentemente da **organismi privati** al



Questura di Roma

- 9 -

fine di caratterizzare in termini militaristici la loro organizzazione, si pongono in contrasto con la normativa vigente ed in particolare con il disposto degli artt. 497 bis C.P., 497 ter C.P. e l'art. 498 C.P. nonché con le vigenti disposizioni in materia di formazione di corpi armati, a mente dell'art. 653 del codice penale. Occorre precisare al riguardo che i corpi di polizia riconosciuti dall'ordinamento si rinvengono solo nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in quanto previsti da apposita legge istitutiva o costituiti in base ad una legge che ne disciplini la struttura, l'organizzazione, la dotazione organica, nonché la specifica sfera di competenza, così come stabilito dall'art.97 della Costituzione. Talune espressioni, inoltre, seppure non specifiche di strutture pubbliche ben individuate, appaiono essere tali da ingenerare nella pubblica opinione e nei cittadini l'erroneo convincimento che si tratti di un organismo dello Stato, della Regione o dell'Ente locale.

7. l'uso dei suddetti segnali acustici, luminosi sui veicoli e del segnale distintivo è riservato rispettivamente per le attività ed ai soggetti individuati dagli articoli del Codice della Strada sopra richiamati;
8. le associazioni non potranno adibire i propri associati, seppure muniti della relativa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità (zoofila, ittica , venatoria , ecc.), allo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria riguardante contestualmente più tipi di vigilanza volontaria. A tale proposito si deve sottolineare che la disciplina normativa vigente in ogni specifico settore (zoofilo, ittico, venatorio, ecc.) attribuisce ai predetti operatori volontari qualifiche e funzioni diverse in relazione al tipo di vigilanza volontaria espletata e, pertanto, funzioni ben distinte che non possono essere estese, per analogia, ad altre attività. Proprio per escludere che vi sia una commistione di ruoli e di funzioni



Questura di Roma


- 10 -

viene approvato uno specifico distintivo per ogni singola attività e lo stesso deve essere indossato dall'operatore volontario durante il servizio al fine di individuare esattamente le funzioni ed il tipo di servizio di vigilanza espletato;

- 9. Le associazioni di volontariato nell'attività di vigilanza debbono attenersi ai compiti ed ai limiti stabiliti dalle rispettive normative;

Ciò posto le SS.LL. dovranno rispettare scrupolosamente le disposizioni sopra emanate sensibilizzando gli operatori volontari associati circa l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nel settore, ponendo l'accento su quei comportamenti che potrebbero configurare eventuali violazioni di natura penale ed amministrativa e che, conseguentemente, darebbero luogo all'adozione di provvedimenti sanzionatori oltre che nei confronti degli operatori inadempienti anche nei confronti del Responsabile dell'Associazione.

IL QUESTORE
(FULVI)



QUESTURA DI ROMA
COMMISSARIATO DISTrettORIALE DI P.S.
'POMERANICO'
Via Cili della Farnesina, 8-Tel. 3322401

L'anno 2008 addì 13 del mese di Marzo alle ore 18,15
 in VIA FLAMINIA NUOVA 830 Roma
 il sottoscritto Sos. Coop. ROMA A 2 NUOVA G.
 appartenente al sindacato Ufficio, da atto che nelle
 circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, ha
 proceduto alla notifica del presente atto a DE GRANDIS RUZO
M. Rocca 1923-540 cap. RA via Fontana 31
tel. 3335923516 149. Potevi n. 864281 cap. RA 1913 x162
 mediante consegna di copia conforme. Counciling della FIPSA
 F.C.S. Provinciale.

